

Rep. 14-bis/2022

N. R.G. 1/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

(decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti – articolo 12 Legge n. 3/2012)

Sovraindebitamento: **CORSINI ANDREA** R.G.N. 1/2022

Giudice Delegato: dott.ssa Irene Colladet

**DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO**

- art. 12 L. 3/2012 -

Il Giudice Delegato dott.ssa Irene Colladet

letto il ricorso con cui **CORSINI ANDREA** (C.F. CRSNDR76H19G337K) nato a Parma in data 19/06/1976 e residente a Varsi (PR), località Castello di Golaso n. 230, assistito ai fini del presente procedimento dal dott. Guido Moretti (C.F. MRTGDU84M10G337C), al cui studio, sito in Parma, stradello San Girolamo n. 4, è elettivamente domiciliato, ha domandato a codesto Tribunale l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti intervenuto con i propri creditori;

esaminata la relazione depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi dott. Lazzaro Rocco Gatti ai sensi degli artt. 9, comma 2 e 7, comma 1, della L. n. 3/2012 e le successive integrazioni;

premesso che

la proposta di accordo, unitamente ai documenti ed alla relazione del Gestore, veniva iscritta a ruolo in data 17/03/2022;

con i provvedimenti emessi in data 30/03/2022 e 04/04/2022 venivano assegnati termini al ricorrente per integrare la proposta, in particolare prevedendo modalità competitive di alienazione dei beni, ivi compresa l'azienda, compatibili con l'accordo proposto e con la previsione di cui all'art. 107 comma primo L.F.”;

all'esito delle integrazioni depositate, su richiesta del Giudice Delegato, in data 01/04/2022 e 06/04/2022, veniva fissata udienza al giorno 26/05/2022 per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti ai sensi dell'art. 10, comma terzo L. 3/2012;



perveniva in data 05/05/2022 istanza da parte dell'O.C.C. di rinvio della predetta udienza con cui veniva recepita istanza di medesimo contenuto giunta in pari data da parte del creditore Agenzia delle Entrate; con decreto emesso in data 09/05/2022 il Giudice Delegato, ritenuta l'opportunità di instaurare un contraddittorio tra le parti, confermava la data prevista per l'udienza già fissata;

all'esito della discussione intrapresa tra le parti, il Giudice rinviava all'udienza del 13/07/2022 per i medesimi incombeni ai sensi dell'art. 10, comma 3 L. n. 3/2012, nonché per affrontare la questione dell'eventuale applicabilità del cosiddetto "Cram Down";

in data 04/07/2022 il Gestore della Crisi depositava la relazione sulle espressioni di voto, corredata dall'elenco delle comunicazioni inviate a mezzo PEC ai creditori in data 30/05/2022, nella quale specificava che nei termini previsti dalla legge nessun creditore aveva fatto pervenire la propria espressione di voto, né la propria intenzione di partecipare all'udienza;

in data 07/07/2022 Il Gestore della Crisi depositava nota (autorizzata dal Giudice Delegato) con la quale comunicava la propria impossibilità a presenziare all'udienza fissata, instando per l'omologa dell'accordo,

all'esito dell'udienza tenutasi in data 13/07/2022 in assenza delle parti, il Giudice Delegato si riservava;

ritenuto che:

sussiste la propria competenza in quanto l'istante risiede in Varsi, Comune ricompreso nel circondario di Parma;

il debitore ha indicato i creditori e le somme dovute;

non sono stati accertati iniziative e/o atti in frode ai creditori da parte del debitore;

la proposta è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 2 L. n. 3/2012 e dalla relazione dell'O.C.C. emerge che non risultano essersi verificate le condizioni di inammissibilità ivi previste;

è in atti l'attestazione di fattibilità dell'accordo presentata dall'O.C.C. (pagine 25 e ss. della relazione);

il debitore verte in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, legge n.3/2012 non colpevolmente determinato;

la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt.7, 8, e 9, legge n.3/2012 dal momento che l'istante ha presentato tutta la documentazione prevista per legge corredata di tutti gli elementi previsti;

osservato che

non è pervenuta al Gestore della Crisi alcuna espressione di voto da parte dei creditori e che, per l'applicazione del principio del silenzio-assenso, l'accordo deve ritenersi pertanto approvato all'unanimità;



non risultano formulate contestazioni e/o osservazioni da parte dei creditori nel termine di dieci giorni successivi alla comunicazione della relazione di cui all'art. 12 comma primo L. 3/2012;

ritenuto inoltre che

sia necessario che il Gestore della Crisi controlli e vigili sull'adempimento dell'accordo omologato; sussistano le condizioni formali e sostanziali per la richiesta omologazione;

letto l'art. 12 della L. n. 3/2012;

P.Q.M.

I. omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da CORSINI ANDREA (C.F. CRSNDR76H19G337K) nato a Parma in data 19/06/1976 e residente a Varsi (PR), località Castello di Golaso n. 230;

II. dispone ai sensi dell'art. 12, comma II L. n. 3/2012 la pubblicazione del presente decreto e della proposta sul sito del Tribunale di Parma e sul portale www.fallimentiparma.it nonché presso gli Uffici Competenti (ivi compreso il Registro delle imprese posto che il ricorrente svolgeva attività d'impresa) a cura del Gestore della crisi, previo annerimento degli eventuali dati sensibili;

III. ricorda che ai sensi dell'art. 12 comma III L. n. 3/2012 *"l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano"*;

IV. il presente decreto è posto in esecuzione sotto la vigilanza ed il controllo del Gestore della Crisi, il quale verificherà, in particolare, sull'adozione di modalità competitive di vendita;

V. si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. c.p.c. (art. 12 comma II, L. n. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Parma, 15/07/2022

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Irene Colladet

